COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

COPIA

R. D. n.15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 PER APPLICAZIONE DEROGA DI LEGGE.

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **19:00**, presso **la sala civica "Mons. B.Socche" di Arcole**, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

CERETTA ALESSANDRO	**P**	**Favorevole**	**CARLI DAVIDE**	**P**	**Favorevole**
TRENTIN BARBARA	**P**	**Favorevole**	**BOSEGGIA STEFANO**	**P**	**Favorevole**
LONGO MARIUCCIA	**P**	**Favorevole**	**NARDI LUCA**	**P**	**Contrario**
GODI RICCARDO	**P**	**Favorevole**	**FERRARO ANNA**	**P**	**Contrario**
LONGO MARIO GILBERTO	**P**	**Favorevole**	**BARANA MICHELA**	**A**	
TODESCO FERNANDO	**P**	**Favorevole**	**CRISTANI LAURA**	**A**	
FAVENO VITTORINA	**P**	**Favorevole**			

(P)resenti n. 11, (A)ssenti n. 2
(F)avorevoli n. 9; (C)ontrari n. 2; (A)stenuti n. 0

Partecipa alla seduta Il Segretario comunale Dott. Spagnuolo Massimiliano.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CERETTA ALESSANDRO - SINDACO - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

Oggetto: Approvazione tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) per l'anno 2020. Conferma tariffe anno 2019 per applicazione deroga di Legge.

Il Sindaco sottopone all'attenzione e alla trattazione del Consiglio Comunale il presente punto all'ordine del giorno concernente l'oggetto esponendo quanto riportato:<< Siamo in linea con gli altri anni. Ci sono domande? Metto ai voti.>>

Il Sindaco mette ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03-06-2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" avente decorrenza dall'anno 2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03-06-2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Tributo Servizio Rifiuti "TARI" avente validità a partire dal 01 gennaio 2020;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, Adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (G.U. n. 110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) – Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" comma 2), il quale prevede, per l'esercizio 2020, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 Luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. n. 128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21/L) – che in sede di conversione ha differito i termini per l'approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 51, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 settembre 2020;

VISTA la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", che all'articolo 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe" al comma 1 lettera a) stabilisce che «al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"» prorogando pertanto la facoltà dei comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle *2, 3a, 3b, 4a e 4b* dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 «Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (G.U. n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) – all'articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" prevede, tra l'altro :

- Comma 5: I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VALUTATA l'opportunità di avvalersi di quanto disposto dall'articolo 105 comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, e di confermare le tariffe deliberate per il 2019 al fine di ridurre l'impatto sulle utenze dei conguagli rispetto ai costi consuntivi dell'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e considerando che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214:

- Comma 15: A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

- Comma 15-ter: A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) (…) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

DICHIARANDO, con voti favorevoli n. 9 (Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno, Carli, Boseggia), contrari n. 2 (Nardi, Ferraro), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

D E L I B E R A

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di applicare la deroga prevista D.L. 17-03-2020 n.18, convertito, con modificazioni, con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art.107 comma 5, e pertanto di approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, come da prospetto allegato, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal

2021 ;

3) Di confermare altresì le seguenti detrazioni / riduzioni:
   - applicazione della tariffa in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
     a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: in questi casi si applica una riduzione del 30% - l'applicazione della riduzione è soggetta a quanto previsto dall'art. 15 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" parte 4 - componente TARI;
     b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: anche in questi casi si applica una riduzione del 30% in presenza delle condizioni stabiliti nell'art.15 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" parte 4 componente TARI;
   - applicazione della tariffa in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% per le utenze non domestiche non stabilmente attive ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, l'applicazione della riduzione è soggetta a quanto previsto dall'art.16 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" parte 4 - componente TARI;
   - applicazione della riduzione del 15% sulla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che si impegnino, tramite convenzione sottoscritta con modulistica approvata dalla deliberazione di C.C. n. 8 del 08.03.2017, a effettuare il compostaggio in proprio per il recupero della frazione umida dei rifiuti urbani.

4) Di determinare per il pagamento della TARI per l'anno 2020 il modello unificato di cui all'art. 17 D. Lgs. N. 241/1997 (Modello F24) e le seguente scadenze:
   - pagamento entro il 30.09.2020 della prima rata in acconto, o della rata unica;
   - pagamento entro il 30.11.2020 della seconda rata a saldo.

5) Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

1) DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 9(Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno, Carli, Boseggia), contrari n. 2 (Nardi, Ferraro), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento, stante l'urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 PER APPLICAZIONE DEROGA DI LEGGE.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 10-07-2020

Il Responsabile del servizio
f.to STRAPPARAVA RITA

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 10-07-2020

Il Responsabile del servizio
f.to STRAPPARAVA RITA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Il Segretario comunale
F.to CERETTA ALESSANDRO	F.to Dott. Spagnuolo Massimiliano

N.ro 616 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, il giorno 30-07-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000.

Arcole, li 30-07-2020

Il Segretario Generale
F.to Dott. Spagnuolo Massimiliano

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Arcole, li 30-07-2020

Il Segretario Generale
Dott. Spagnuolo Massimiliano

IL DELEGATO

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 10-08-2020.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Spagnuolo Massimiliano